

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 10 DEL 19.05.2020

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2020.

1. PREMESSA

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, ha consentito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguardo al termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli, nonché per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

Le presenti Istruzioni Operative, pertanto, rettificano le Istruzioni Operative ARCEA n. 2 e n. 3 del 06 marzo 2020.

Base giuridica Unionale

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/501 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020

Base giuridica Nazionale

- DECRETO 13 maggio 2020, n. 5158 Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020.
- Istruzioni Operative ARCEA n. 2 del 06 marzo 2020 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2020
- Istruzioni Operative ARCEA n. 3 del 06 marzo 2020 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2020
- Circolare AGEA prot. 33417 del 15 maggio 2020 - DOMANDA UNICA 2020

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE in proroga

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione di una domanda per gli aiuti diretti e il DM n. 5158 del 13 maggio 2020 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione. Pertanto, le date di presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2020 sono:

1. Domanda unica iniziale: **15 giugno 2020;**
2. Domande di conferma, subentro, recesso – regime per i piccoli agricoltori: **15 giugno 2020;**
3. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2020;**

4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
5. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2021**.

2.1 Presentazione tardiva - domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al 10 luglio 2020.

Le domande uniche iniziali pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 luglio 2020 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

Le domande conferma, subentro, recesso relative al regime per i piccoli agricoltori pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.

L'articolo 1, comma 4 del DM n. 5158 del 13 maggio 2020 chiarisce che per la presentazione delle domande oltre il termine del 15 giugno, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 e, pertanto, nessuna penalità è applicata fino alla data del 10 luglio 2020.

2.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014 pervenute oltre il termine del **10 luglio 2020**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

L'articolo 1, comma 4 del DM n. 5158 del 13 maggio 2020 chiarisce che, per la presentazione delle domande oltre il termine del 30 giugno, sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 e, pertanto, nessuna penalità è applicata fino alla data del 10 luglio 2020.

2.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020, comunque non oltre la data del 20 luglio 2020.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

**Il Dirigente Dell'Ufficio Autorizzazione Pagamenti
Dott. Francesco Scarpelli**